



COMUNE DI CADEO

Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI**

INDICE

FONTI NORMATIVE E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	5
Titolo I - FINI E PRINCIPI.....	8
Art. 1. Fini istituzionali e ambito di applicazione	8
Art. 2. Competenze del Sindaco	8
Art. 3. Definizioni.....	9
Art. 4. Tutela degli animali	9
Art. 5. Ambito di applicazione.....	9
Art. 6. Esclusioni.....	9
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 7. Detenzione di animali.....	9
Art. 8. Maltrattamento ed incuria	11
Art. 9. Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	12
Art. 10. Abbandono di animali	12
Art. 11. Avvelenamento.....	13
Art. 12. Obbligo di soccorso	13
Art. 13. Trasporto di animali e accesso sui mezzi pubblici.....	13
Art. 14. Esposizione di animali circhi e mostre	14
Art. 15. Inumazione di animali.....	14
Art. 16. Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio e di accattonaggio	14
Art. 17. Interventi assistiti con animali: Pet therapy.....	15
Titolo III - CANI.....	15
Art. 18. Tutela della popolazione canina	15
Art. 19. Obbligo di raccolta degli escrementi	16
Art. 20. Attività motoria.....	17
Art. 21. Dimensioni dei recinti	17

Art. 22.	Guinzaglio e museruola	17
Art. 23.	Aree di sgambamento cani	18
Art. 24.	Accesso alle aree pubbliche	19
Art. 25.	Accesso negli uffici e negli esercizi pubblici.....	19
Art. 26.	Rinuncia di proprietà	20
Titolo IV -	GATTI.....	20
Art. 27.	Definizione	20
Art. 28.	Detenzione	21
Art. 29.	Tutela e controllo della popolazione felina	21
Art. 30.	Cura delle colonie feline da parte dei/delle referenti di colonia felina	22
Art. 31.	Colonie feline	22
Titolo V -	EQUINI	23
Art. 32.	Detenzione e tutela degli equidi	23
Art. 33.	Attività	24
Art. 34.	Luoghi di custodia.....	24
Art. 35.	Alimentazione	25
Art. 36.	Aspetti etologici	25
Art. 37.	Gare e manifestazioni	26
Art. 38.	Trasporto a trazione ippica.....	26
Titolo VI -	AVIFAUNA E FAUNA MINORE	26
Art. 39.	Detenzione e tutela dell'avifauna	26
Art. 40.	Piccioni	27
Art. 41.	Tutela fauna minore, degli habitat, dei volatili e della fauna selvatica	27
Titolo VII -	ANIMALI ACQUATICI.....	29
Art. 42.	Animali acquatici	29
Titolo VIII -	ANIMALI ESOTICI.....	29
Art. 43.	Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici	29
Titolo IX -	PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI.....	30

Art. 44. Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali	30
Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI.....	30
Art. 45. Sanzioni	30
Art. 46. Vigilanza	31
Art. 47. Incompatibilità ed abrogazione di norme	32
Art. 48. Norme transitorie.....	32
Art. 49. Norme finali	32
Art. 50. Entrata in vigore.....	32
ALLEGATO A: NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI	33

FONTI NORMATIVE E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legislazione internazionale, europea e nazionale

- “Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali”, proclamata il 15 ottobre 1978 a Parigi su iniziativa dell’UNESCO;
- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea);
- art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- art. 823 del Codice Civile (Condizione giuridica del demanio pubblico);
- art. 638 del Codice Penale;
- art. 1 del R.D. 12 giugno 1913, n. 611 (Concernente provvedimenti per la protezione degli animali);
- art. 70 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS);
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- art. 129 del Regolamento di esecuzione del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato ed integrato dalla Circolare del Ministero dell’Interno 20 dicembre 1999, n. 559;
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- L. 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973);
- L. 24 dicembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
- art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro);
- D.M. 31 dicembre 1979 (Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione), ratificata dalla L. 19 dicembre 1975, n. 874;
- L. 5 maggio 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
- D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624 (Attuazione della direttiva CEE n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali);
- Circolare del Ministero della Sanità del 05 novembre 1990, n. 29;
- L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

- L. 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);
- L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 593 (Attuazione della Direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto), come modificato ed integrato dalla modificato dal D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388;
- D.M. 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);
- art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Delibera 10 maggio 2000 del Ministero dell'Ambiente e Commissione Scientifica CITES (Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L.150/92 e della L. 426/98) e successive modificazioni ed integrazioni del 2006;
- D.P.C.M. 28/2/2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);
- L. 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
- L. 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);
- Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ordinanze Ministeriali 13/06/2016, 12/07/2019 e 10/08/2020 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);
- D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117);
- Accordo del 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2013).

Legislazione regionale

- L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 1 agosto 2004, n. 20 (Norme contro la Vivisezione) e successiva integrazione con L.R. 17 febbraio 2005, n. 4 (Modifica alla Legge Regionale 1/8/2004 n. 20);
- L.R. 9 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni in materia di pascolo vagante);
- L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale);
- L.R. 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- D.G.R. 27 marzo 2006, n. 394 (Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali);
- D.G.R. 14 maggio 2007, n. 647 (Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06);
- L.R. 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne);
- D.G.R. 19 novembre 2012, n. 1703 (Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari);
- L.R. 29 marzo 2013, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 - Norme a tutela del benessere animale);
- D.G.R. 12 aprile 2021, n. 472 (Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013);

Titolo I - FINI E PRINCIPI

Art. 1. Fini istituzionali e ambito di applicazione

1. Il Comune di Cadeo, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, promuove la presenza e la cura degli animali d'affezione sul proprio territorio.
2. Riconosce il diritto ad un'esistenza compatibile secondo le caratteristiche proprie di ciascun animale ed individua nella tutela degli stessi uno strumento educativo per l'insegnamento al rispetto ed alla tolleranza degli esseri viventi.
3. Il Comune di Cadeo, portatore di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune di Cadeo opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune condivide i contenuti della L.R. Emilia Romagna no 20/2002 "Norme contro la vivisezione", come modificata dalla L.R. M 13/2003 e si adopera perché le funzioni di vigilanza e controllo demandategli siano efficacemente esercitate nel modo più coordinato possibile insieme alla Provincia e all'AUSL competente.
6. Il Comune approva le attività volte alla preparazione di cani per disabili e per la Pet-Therapy rendendosi disponibile a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, con persone e associazioni aventi competenze specifiche in materia.
7. Il presente regolamento si applica agli animali d'affezione di qualsiasi tipo, che si trovano e dimorano, sia stabilmente che temporaneamente, nel territorio comunale di Cadeo.
8. In base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1979, al Comune spetta la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.
9. Il Comune provvede al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere, avvalendosi della collaborazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
10. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale in collaborazione con le strutture convenzionate e gli enti sovraordinati. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.

Art. 2. Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, compete la vigilanza sull'applicazione e il rispetto di leggi e regolamenti generali e locali, in materia di animali e igiene pubblica.
2. Per attuare quanto previsto dalla normativa egli si avvale del personale preposto e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, vigilanza, enti ed associazioni competenti in materia.

Art. 3. Definizioni

1. La definizione generica di "animale", quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991, no 281, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.
 - Ai fini del presente regolamento si riporta la definizione di animale d'affezione di cui alla L.R. 5/2005 art. 2: " 1.
 - Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. (..)"
 - Sono considerati "randagi" quegli animali di specie domestica di cui alla Legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

Art. 4. Tutela degli animali

1. Il Comune di Cadeo:
 - promuove e disciplina la tutela degli animali;
 - condanna e persegue chi compie atti di: maltrattamento, crudeltà, abbandono, sfruttamento, utilizzo per accattonaggio, competizioni violente;
 - si adopera diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 5. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli individui di tutte le specie animali tutti gli animali, presenti nel territorio comunale stabilmente o temporaneamente. Sono esclusi gli ambiti zootecnici produttivi e la caccia, normate da specifica legislazione.

Art. 6. Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle:
 - a) attività inerenti il prelievo venatorio e la pesca se attuate in conformità alle vigenti normative;
 - b) attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c) attività di derattizzazione e disinfestazione.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7. Detenzione di animali

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno:
 - a) garantire le cure e l'assistenza, nonché il rispetto delle norme dettate per la loro tutela;

- b) farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Si ricorda che solo il veterinario, ai fini di prevenzione, può fornire le indicazioni più corrette sull'alimentazione e sulle malattie tipiche dell'animale, provvedendo ad attuare un programma di vaccinazioni per proteggerlo dalle principali malattie infettive;
 - c) accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono;
 - d) provvedere a mantenere adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - e) prendere tutte le precauzioni necessarie per impedirne la fuga, impedirne il vagare in modo incontrollato sul territorio comunale e garantire la tutela di terzi da aggressioni; provvedere alle uscite quotidiane per gli animali, quali i cani, che lo richiedano; raccogliere le deiezioni; rispettare quanto prevede la vigente normativa in caso di accesso a strutture, attività commerciali, aree verdi.
2. Agli animali tenuti all'esterno devono essere garantiti un idoneo riparo e le cure necessarie, ivi compreso il provvedere allo sgambamento giornaliero. Per idoneo riparo si intende una cuccia:
- a. coperta su almeno tre lati;
 - b. adeguata alle dimensioni dell'animale;
 - c. sufficientemente coibentata e con tetto impermeabilizzato sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - d. rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno;
 - e. non umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. In ogni recinto deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 ° giugno al 30 settembre di ogni anno e un riparo con le caratteristiche di cui al comma 2 di suddetto articolo.
4. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili (A titolo esemplificativo: "ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.
5. L'alimentazione degli animali deve essere regolare ed adatta alle specifiche esigenze, priva di sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere alla loro salute, evitando di creare competizione per l'accesso al cibo in presenza di più soggetti.
6. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 8. Maltrattamento ed incuria

1. Nel rispetto e tutela degli animali ed in applicazione della legge - in particolare art. 727 del Codice Penale, come modificato dalla Legge n. 473/93, legge 189/2004 - è vietato qualsiasi maltrattamento.
2. Sono vietate tutte le azioni che possano ledere il benessere dell'animale.
3. A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche di divieto:
 - a. Detenzione: non possono essere ritenuti luoghi di ricovero permanente dell'animale e se non adeguatamente attrezzati:
 - spazi privi di acqua e cibo e/o di riparo a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - luoghi in cui gli animali si trovino in una condizione di isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico ed è vietato privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
 - b. Segregazione: è vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi, a meno che non sia sempre consentito l'ingresso nell'abitazione, per esempio attraverso la cosiddetta gattaiola. Questa disposizione non si applica se le dimensioni del terrazzo o balcone sono corrispondenti a quanto dettato dal successivo art. 22 ovvero se il terrazzo è attrezzato con cuccia e sono disponibili cibo e acqua come da articoli successivi. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
 - c. Soppressione di animali:
 - è di esclusiva competenza dei medici veterinari, i quali decidono se/quando/come intervenire per non arrecare inutili ed ulteriori sofferenze.
 - d. Addestramento:
 - in ambienti non idonei;
 - ricorrendo a violenze e/o con l'ausilio di strumenti quali collari elettrici e attrezzi con punte o con qualunque altro mezzo provochi dolore all'animale;
 - con l'intenzione di esaltare l'aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani;
 - è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
 - è vietato l'uso e la detenzione di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
 - e. Trasporto per qualsiasi periodo di tempo:
 - in condizioni e con mezzi tali da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, anche temporanei: i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi ma permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - in condizioni di sovraffollamento;

- è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo incustodito e/o qualsiasi rimorchio o altro mezzo di trasporto nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre. Tale divieto si estende anche al restante periodo dell'anno qualora le condizioni climatiche possano determinare per l'animale chiuso nel veicolo condizioni di disagio, sofferenza o mancato benessere; in ogni caso l'animale non può essere lasciato in tale condizione per un tempo superiore a 10 minuti;
 - nel caso di trasporto di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere osservate le medesime disposizioni, oltre ad assicurare agli animali l'adeguato apporto idrico e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate.
 - f. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o umana (es. biciclette), ad esclusione dei cani da assistenza.
 - g. Gli interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli e allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.
4. Nel caso di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, con provvedimento contingibile e urgente e fatte salve le sanzioni penali, ne ordina il trasferimento in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento (art. 151 comma 3 ° Legge Regionale n. 27/2000).

Art. 9. Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. La fauna selvatica autoctona costituisce un bene ambientale di alto pregio ed è patrimonio comune.
2. E' vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, detenerli ed allontanarli dal loro habitat; in caso si contravvenga verranno applicate le norme vigenti.
3. Quanto sopra non si applica all'esercizio della caccia e della pesca, attività disciplinate da apposite leggi e normative sanitarie.

Art. 10. Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali della stessa specie a qualsiasi titolo.
3. Sono equiparati all'abbandono:
 - a. Mancato ritiro di cani catturati o ritrovati e trasferiti a canili;
 - b. Mancata comunicazione all'Ufficio Anagrafe canina nei casi di rinuncia alla proprietà;
 - c. La mancanza palese di custodia degli animali posseduti;

d. Reiterate rinunce non adeguatamente motivate.

4. Vengono applicate le sanzioni previste con particolare attenzione alla L.R. 27/2000 e alla legge 189/2004 che punisce con ammenda o reclusione.
5. Le violazioni delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Le violazioni delle disposizioni, di cui al comma 2 del presente articolo, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.
6. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11. Avvelenamento

1. E' proibito a chiunque distribuire e depositare esche avvelenate, materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti - vigente normativa per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art. 61, lett. a della L.R. n. 8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (aftt. 638 e 674 C.P.), ad esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.
2. I medici veterinari operanti sul territorio comunale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento, per la compilazione della scheda predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza.
3. Se l'avvelenamento avviene in zone agro-silvo-pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, a tutela della salute pubblica ed animale, indicando le modalità di bonifica e quanto necessario.

Art. 12. Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile o meno al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, così come previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice della Strada"), ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 189, comma 9bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Art. 13. Trasporto di animali e accesso sui mezzi pubblici

1. Chi trasporta animali d'affezione deve rispettare quanto previsto dal codice della strada, in modo tale che la presenza degli stessi non arrechi disturbo nella guida e non metta in pericolo sia conduttore/trasportati sia veicoli e persone che percorrono la strada. E' consentito trasportare un solo cane libero purché non crei problemi alla guida. Se gli animali sono in numero superiore devono essere rinchiusi in apposite gabbie o separati con una rete nel vano posteriore (ad. 169 Nuovo codice della Strada).
2. L'accesso degli animali d'affezione è consentito sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto delle vigenti norme di legge, quali:

- gli animali di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente, portati in braccio o dentro gabbiette o contenitori protetti le cui dimensioni non siano superiori a cm. 50 x 20 x 25 (limite previsto per gli oggetti trasportabili senza titolo di viaggio);
- se portati in braccio devono essere muniti di guinzaglio e museruola. Gli altri animali possono viaggiare, a pagamento, dentro apposite gabbie o contenitori protetti che comunque non superino le dimensioni massime consentite per il trasporto di oggetti (80 x 45 x 25);
- i cani che accompagnano i passeggeri non vedenti possono salire gratuitamente sui mezzi pubblici;
- il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno.

Art. 14. Esposizione di animali circhi e mostre

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Agli animali devono essere garantite adeguate condizioni igienico-sanitarie ed illuminazione, acqua, cibo, riparo dal sole ed intemperie. Per i volatili devono essere garantite le stesse condizioni sia all'interno che all'esterno degli esercizi; in particolare vedere quanto previsto dagli artt. 27 - 28 del presente regolamento;
3. Coloro che contravvengono a quanto previsto saranno sanzionati a norma del presente regolamento e verrà disposta la sospensione o chiusura dell'attività per l'intera giornata;
4. Nel caso vengano presentate richieste per l'installazione di circhi equestri e mostre di animali esotici o altro, verrà rilasciata l'autorizzazione sulla base di quanto predispone l'ufficio competente e in riferimento alla vigente normativa.

Art. 15. Inumazione di animali

1. Sulla base della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 10 °2544/2004 in particolare l'art. 16 c. 1 dispone che: "In attuazione dell'art, 24 p. 1 lett. A) Reg.to CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva e trasmissibile agli uomini ed animali", previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione;
2. Gli stessi possono essere inceneriti presso apposita struttura quali gli inceneritori o cremati nei crematori che hanno predisposto questo servizio;

Art. 16. Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio e di accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto di offrire, cedere e regalare o dare in uso animali in premio/vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie sulla base della vigente normativa ed in particolare in riferimento all'art. 7 c. 2 L. ^R 05/2005.
2. E' fatto assoluto divieto di accattonaggio con utilizzo di cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.

Art. 17. Interventi assistiti con animali: Pet therapy

1. Ferma restando l'osservanza delle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A)", come disposto dalla D.G.R. 8 giugno 2015, n. 679 e ss.mm.ii., si intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di trattamenti di supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie tradizionali, con l'impiego di terapie assistite con animali.
2. Nei progetti per interventi assistiti sarà necessario formalizzare:
 - l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con animali;
 - i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
 - i titoli e la formazione specifica delle figure professionali coinvolte in tali programmi di attività assistita;
3. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli I.A.A. non potrà essere conseguita a danno della salute psico-fisica e dell'integrità degli animali.
4. Il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne comunicazione all'Ufficio Ambiente ed al servizio AUSL competente per la tutela degli animali, descrivendo l'attività, indicando il tipo e il numero degli animali coinvolti motivandone la scelta. L'Ufficio competente di cui sopra farà conoscere le disposizioni del presente regolamento e vigilerà sulla loro applicazione. Per quanto concerne l'apertura ex novo di un centro di Pet Therapy si dovrà darne comunicazione al Servizio SUAP competente per territorio.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di I.A.A. è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. Le specie animali che sono consentite impiegare negli I.A.A. sono quelle comprese nell'elenco di cui all'Art. 8 delle Linee Guida Nazionali.
6. Ai fini dell'apertura ex novo di un centro di Pet Therapy, occorre presentare apposita "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)", presso gli uffici comunali competenti (SUAP), corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali comprese nell'elenco di cui all'Art. 8 delle Linee Guida Nazionali.
7. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.
8. In caso di accertato maltrattamento dell'animale impiegato, certificato da un medico veterinario dell'AUSL, è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Titolo III - CANI

Art. 18. Tutela della popolazione canina

1. In applicazione della Legge Quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune promuove:

- a. collaborazioni con le Amministrazioni locali, l'AUSL, gli enti e le associazioni per la tutela degli animali,
 - b. attività volte alla tutela, vigilanza e controllo della popolazione canina allo scopo di prevenire il randagismo ed i maltrattamenti.
2. In applicazione della Legge Quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune si occupa della regolare iscrizione all'anagrafe canina.
3. L'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso a qualsiasi titolo (art. 7 c. 2 L.R. 27/2000), se il cane è privo di codice di identificazione il proprietario ritira il microchip all'atto dell'iscrizione.
4. Il microchip deve essere applicato entro 30 giorni dal ritiro ad opera di un medico veterinario ed entro i 7 giorni successivi all'applicazione va consegnato in Comune il relativo certificato di avvenuta applicazione (L.R. 27/2000 delibera regionale 1608 e 339 del 2004).
5. La cancellazione del cane a seguito di cessione e/o morte deve essere effettuata entro 15 giorni dall'evento (art. 11 L.R. 27/2000).
6. In caso di cambio di residenza il proprietario è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dall'evento (art. 11 L.R. 27/2000).
7. La segnalazione di smarrimento o sottrazione dell'animale deve essere effettuata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 10 LR 27/2000), in caso di ritrovamento deve essere comunicato al Comune.
8. I cani vaganti non identificati e catturati o ritrovati saranno presi in carico dal Comune, assicurati presso apposita struttura di ricovero temporaneo e, in mancanza di individuazione del legittimo proprietario, verranno consegnati al canile convenzionato. I cani ritrovati sul territorio comunale possono essere temporaneamente affidati per un periodo non superiore a 20 giorni a chi ne faccia richiesta, decorsi i quali il detentore provvederà ad effettuare un'adozione definitiva oppure una rinuncia all'affido. L'affidatario si impegna a restituire l'animale all'eventuale legittimo proprietario nel periodo dell'affido temporaneo.
9. Gli allevatori/detentori a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro di carico/scarico, devono rilasciare un'attestazione con descrizione dell'animale. Entro 7 giorni dalla cessione/vendita devono inviare comunicazione al Comune di residenza dell'acquirente (art. 7 c. 4 L.R. 27/2000).

Art. 19. Obbligo di raccolta degli escrementi

1. Su tutto il territorio comunale è obbligatorio per i proprietari/detentori raccogliere gli escrementi dei cani ad eccezione per i conduttori di cane-guida. Chiunque accompagni un cane al di fuori di aree private ha l'obbligo di essere munito di acqua e di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni, dal suolo e da muri, angoli di immobili, manufatti, edifici, al fine di assicurare il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano e di garantire la tutela sotto il profilo igienico sanitario;
2. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

3. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
4. Il mancato rispetto del presente articolo è sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 20. Attività motoria

1. E' vietato detenere cani legati o a catena.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria. Per i cani custoditi in box, deve sempre essere garantito l'accesso libero al recinto, con dimensioni definite dal successivo art.23. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo art. 23.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche.
5. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,45 a 450 € (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii.).

Art. 21. Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28 [ventotto]; ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali suoi cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10 [dieci] e dovrà prevedere sia una parte riparata sia una parte scoperta.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 [nove] per cane. Deve sempre essere consentito l'accesso al recinto, il quale deve avere dimensioni e caratteristiche come da comma 1. Il box dovrà contenere la cuccia, con caratteristiche definite dall'art. 7, comma 2, e deve essere ombreggiato in ogni ora del giorno almeno per il 50% della superficie. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4 [quattro]. Per "box" si intende una struttura di contenimento generalmente realizzata in materiale rigido e chiuso anche nella parte superiore, in grado di accogliere la cuccia.
3. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22. Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo.
2. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

3. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti, dove non sono presenti altre persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico
5. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
6. I cani, iscritti nell'apposito registro degli animali a rischio potenziale elevato (istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente, concernente la tutela dell'incolumità pubblica) devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
7. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23. Aree di sgambamento cani

1. Laddove siano state istituite sul territorio comunale le cosiddette "aree sgambamento cani", non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola per i cani. Il guinzaglio e all'occorrenza la museruola vanno mantenuti per gli animali fino all'ingresso dell'area. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti. All'interno delle aree di sgambamento cani devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
 - a. è fatto obbligo ai conduttori dei cani, a garanzia dell'igiene e la tutela del decoro, di raccogliere le deiezioni solide, di portare con sé palette e/o sacchetti per la rimozione immediata e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione;
 - b. l'accesso è consentito ai soli cani vaccinati ed assicurati fino ad un numero massimo proporzionato alla grandezza dell'area;
 - c. i conduttori sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dei cani e rispondono, sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
 - d. i conduttori debbono essere muniti di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
 - e. i bambini al di sotto di anni 15 possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto;
 - f. in tutta l'area è proibito abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.);
 - g. è proibito introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e per lavori di manutenzione);

- h. non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non sia fonte di attrito tra gli animali);
 - i. sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
 - j. sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani;
 - k. la funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta principalmente dagli Agenti di Polizia Locale e dagli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale;
 - l. il personale del Servizio Veterinario dell'AUSL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza;
 - m. è fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell'area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all'uscita;
 - n. eventuali ulteriori disposizioni di utilizzo dell'area potranno essere definite con un cartello affisso all'esterno o all'ingresso all'area o da appositi Regolamenti.
2. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, nonché l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24. Accesso alle aree pubbliche

- 1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate, ove non sia espressamente vietato.
- 2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani, soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- 3. I cani che hanno in precedenza manifestato comportamenti aggressivi devono sempre essere portati al guinzaglio e muniti di museruola.
- 4. E' vietato l'accesso nelle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 5. Dagli obblighi sopra descritti sono esclusi gli animali per i non vedenti e quelli utilizzati per il soccorso e da lavoro in genere utilizzati, di norma, dalle forze dell'ordine.

Art. 25. Accesso negli uffici e negli esercizi pubblici

- 1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi, pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e la differente volontà del gestore di tali esercizi o locali, da manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali sopra specificati, dovranno

farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio o locale di cui sopra, che abbia vietato l'accesso dei cani all'interno degli stessi, dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che tale soluzione garantisca l'incolumità dell'animale e non consenta la fuga dell'animale stesso.

Art. 26. Rinuncia di proprietà

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 27/2000 il proprietario che non possa più occuparsi del cane può effettuare una rinuncia di proprietà, dandone comunicazione al Comune, per inderogabili necessità fornendo adeguata motivazione e previo pagamento a favore del Comune di una tariffa per la copertura alle spese di ricovero in idonea struttura. Le modalità, la modulistica e le tariffe saranno successivamente definite con delibera della Giunta Comunale.
2. Se la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, risultasse ripetitiva e non per inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani all'interessato.

Titolo IV - GATTI

Art. 27. Definizione

1. Con il termine:
 - a. "gatto libero" si indica un animale che vive liberamente sul territorio generalmente insieme ad altri gatti.
 - b. "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, accudito o meno dai cittadini, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un dato territorio o una sua porzione sia esso urbano / edificato o no, sia pubblico o privato
 - c. "referente di colonia felina" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento di una colonia felina.
2. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto, che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, ecc.).
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti censiti, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.
4. Per "referente di colonia" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
5. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini

Art. 28. Detenzione

1. E' fatto divieto tenere i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere nonchè tenerli legati, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario, o in condizione di sofferenza e maltrattamento.
3. È consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento, ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.
4. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, sarebbe opportuno per i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
5. Il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale, mediante l'applicazione del microchip, secondo quanto stabilito dall'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni (G.U. n. 63 del 15/3/2013).
6. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29. Tutela e controllo della popolazione felina

1. In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune promuove attività:
 - a. per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti;
 - b. d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, per il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
 - c. l'identificazione delle colonie feline dando a ciascuna un nome così da rendere più celere il riconoscimento soprattutto in quelle zone ove su una stessa via potrebbero esserne presenti due o più.
2. In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune supporta:
 - a. le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà in accordo con l'Amministrazione Provinciale e l'AUSL e con le strutture e/o i professionisti convenzionati;
 - b. in caso di comprovati motivi sanitari, la loro cattura con metodi consoni e non cruenti.
3. In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune vieta di maltrattarli e/o allontanarli dal loro habitat;
4. In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune vigila per garantire che la soppressione avvenga in condizioni, modi e tempi previsti dalla normativa ad opera, a seguito di valutazione, di un medico veterinario così che risulti indolore o il meno doloroso possibile (Regolamento Polizia veterinaria e art. 22 LR 27/2000);

5. In applicazione della Legge quadro n. 281/1991 e della L.R. 27/2000 il Comune punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.
6. I proprietari di gatti che si muovono liberamente sul territorio devono provvedere alla loro sterilizzazione.
7. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00 e l'obbligo di sterilizzazione.

Art. 30. Cura delle colonie feline da parte dei/delle referenti di colonia felina

1. Il Comune riconosce l'opera svolta da parte dei/delle referenti di colonia felina ed è disponibile a collaborare con essi insieme alle altre istituzioni preposte ed alle associazioni specifiche.
2. Ad essi deve essere permesso l'accesso nelle aree pubbliche per curare i gatti. Sono obbligati a rispettare le norme igienico-sanitarie evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona.
3. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che tuttavia, nel caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
4. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto operata una criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

Art. 31. Colonie feline

1. Questa Amministrazione, in sintonia con le disposizioni regionali (D.G.R. 16 settembre 2013, n. 1302), tutela il benessere delle colonie feline.
2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato", a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.
3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali. I referenti di colonia assolvono a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
4. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà, e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo e/o il taglio o lo sfalcio di erba in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare la Polizia Locale per trovare un'ideale collocazione degli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.
6. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. A tal fine a queste persone deve essere permesso l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario, richiedendo eventualmente la mediazione dell'Ufficio Ambiente per comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti presenti nell'area. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute, il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.
7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
9. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL o Veterinari libero professionisti senza oneri a carico della pubblica amministrazione. I gatti sterilizzati dovranno essere identificati tramite l'applicazione del microchip e tramite il taglio del padiglione auricolare (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati) e registrati all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione a nome del Comune competente per territorio.
10. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

Titolo V - EQUINI

Art. 32. Detenzione e tutela degli equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
3. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura

4. La soppressione del cavallo non DPA (Destinato Produzione Alimenti) è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.
5. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33. Attività

1. È fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze.
2. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani.
3. Ai possessori di equini è vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.
4. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34. Luoghi di custodia

1. Le strutture box realizzate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a. soffitto di almeno 3,00 metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 metri;
 - b. una superficie di 4,00 x 3,00 metri per castroni e cavalle, 3,00 x 3,00 metri per i pony e 5,00 x 5,00 metri per stalloni e fattrici; comunque le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
2. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
3. È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
4. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
5. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla capezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.); parimenti è vietato impastoiare gli arti.
6. Il cavallo che vive all'aperto deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.

7. 8. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero di esemplari e non inferiore a 1000 mq per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
8. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
9. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
10. I cavalli, che vivono permanentemente all'aperto, devono essere controllati almeno una volta al giorno.
11. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.
12. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35. Alimentazione

1. Il cavallo va alimentato durante l'arco della giornata con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, ecc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
2. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.
3. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36. Aspetti etologici

1. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
2. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
3. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
4. Nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.

5. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37. Gare e manifestazioni

1. Il Comune vieta lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi, o altri ungulati, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati.

Art. 38. Trasporto a trazione ippica

1. Il Comune vieta la concessione di licenze per servizi di trasporto a trazione ippica (a titolo esemplificativo: servizio di carrozze trainate da cavalli come in città turistiche).
2. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VI - AVIFAUNA E FAUNA MINORE

Art. 39. Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Le gabbie ove vengono tenuti devono avere dimensioni tali da permetterne il movimento, non devono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, devono essere rifornite d'acqua e cibo. Nel caso siano all'aperto, e nel rispetto della specie, devono avere adeguata copertura; lo stesso dicasi per le voliere come previsto dalla L.R. 5/2005. Si ritiene ottimale un dimensionamento delle gabbie tale che un lato sia cinque volte e l'altro tre volte l'apertura alare del volatile più grande, aumentata del 30% per ogni unità aggiunta.
2. È obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.
3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b. tenere permanentemente volatili acquatici (oche, anatre e così via) in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
 - c. strappare le penne, tagliare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario, che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere con-servato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;
 - e. danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od

indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio ed ai loro genitori;

- f. effettuare potature o abbattimenti di siepi ed alberi di norma nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre, salvo diverse indicazioni di altri Regolamenti comunali, per evitare di danneggiare nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo. In ogni caso è severamente vietata l'asportazione dei nidi e la potatura dei rami che fungono d'appoggio agli stessi;
 - g. utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli consentiti dall'Ufficio Comunale e dalla normativa regionale competente in materia.
5. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi. (ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, per alcuni comportamenti).
6. Ai cittadini è consentita la detenzione di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (galline, piccioni, conigli, pavoni, oche...), purché esso non rientri nelle attività di allevamento, ma per uso familiare, e quindi rispondente alla normativa specifica.

Art. 40. Piccioni

- 1. Sul territorio comunale è vietato spargere in maniera sistematica alimenti per piccioni e uccelli allo stato libero.
- 2. Compito dei proprietari degli stabili è quello di cercare di evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni (ad esempio, attraverso l'eliminazione di nicchie architettoniche e l'installazione di dissuasori privi di punte metalliche).

Art. 41. Tutela fauna minore, degli habitat, dei volatili e della fauna selvatica

- 1. Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
- 2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:
 - a. tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
 - b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
 - c. tutte le specie mammiferi compresi i chiroterti, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992 e dai piani di controllo e prelievo ai sensi della normativa vigente, quali a titolo esemplificativo il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d. tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato inoltre l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterti di specie autoctone.
- 3. È vietato disturbare, catturare, danneggiare e uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e di danneggiare i microhabitat specifici a cui essi sono legate per la sopravvivenza. È vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a

qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti, fatto salve le deroghe previste dalla L.R. 31 luglio 2006, n. 15 e ss.mm.ii.

4. Può essere consentita la cattura di fauna da personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, fermo restando le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Ambiente comunale.
5. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato. Quando questo non sia possibile l'animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recupero Fauna Selvatica autorizzati e presenti sul territorio.
6. La pulizia di fontane e laghetti artificiali o naturali, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, in anticipo alla data di inizio dei lavori, al competente Ufficio Ambiente comunale, per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
7. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
8. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni, salvaguardando il più possibile il periodo di nidificazione degli uccelli che va dal 15 febbraio al 15 settembre, in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali.
9. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della caccia e della pesca, e dalle normative sanitarie.
10. Le AUSL, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombe liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali. Il Comune può richiedere di attivare piani di controllo regionale della popolazione di colombe liberi urbani con metodi non cruenti o attraverso l'uso di farmaci contraccettivi.
11. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i micro habitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai Soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio comunale.
12. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42. Animali acquatici

1. Chi detiene animali acquatici deve garantire agli stessi le condizioni ottimali per la sopravvivenza, operando nel rispetto delle caratteristiche della specie e nel caso siano appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Le vasche devono avere misure, temperatura ed ossigenazione adeguate, con attenzione anche al tipo di acqua (marina o dolce) necessaria. Inoltre, gli animali acquatici dovranno essere nutriti secondo le caratteristiche della specie,
3. Gli acquari devono avere adeguate dimensioni, non possono essere sferici o con pareti curve trasparenti, Devono essere garantiti ricambio, depurazione e ossigenazione dell'acqua e l'alimentazione idonea secondo la specie,
4. È vietato:
 - a. mantenere l'ittiofauna in condizioni di temperatura, ossigenazione, tipo di acqua diverse da quelle necessarie per la specie;
 - b. venderla e/o conservarla viva fuori dall'acqua, nemmeno se tenuta su ghiaccio o in frigo;
 - c. mantenerla in vasche inadeguate rispetto all'animale di dimensioni maggiori. Si ritiene ottimale un dimensionamento della vasca tale che la lunghezza sia cinque volte quella dell'animale più grande, aumentata del 25% per ogni unità aggiunta.

Titolo VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 43. Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, trasferire e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, nonché loro uova, nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; tale rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
4. È vietata l'immissione in natura di animali selvatici, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici, o esotici su tutto il territorio comunale, attraverso i quali il Comune attiva servizi di custodia per gli animali esotici, regolarmente detenuti, e di cui il proprietario non possa più farsi carico.

5. Per la detenzione degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e alla D.G.R. 27 marzo 2006, n. 394. Per la detenzione a qualsiasi titolo di animali selvatici ed esotici si applicano i requisiti minimi contenuti nell'Allegato A.
6. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, si procede a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.
7. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi

Titolo IX - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 44. Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente a livello nazionale (D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26) e comunitario (Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010), sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
2. Il Comune sensibilizza affinché vengano considerate, quando possibile, iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.
3. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,28 ad € 5.164,57 (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 14 agosto 1991, n. 281).

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45. Sanzioni

1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto nel capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e civili in materia.
2. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge o già previste in Regolamenti Comunali vigenti, le violazioni delle fattispecie previste nel presente Regolamento sono declinate sotto ad ogni articolo.
3. In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del medesimo proprietario detentore dell'animale, l'importo sarà raddoppiato nell'ammontare minimo e triplicato nel loro ammontare massimo.

4. Per le norme previste dalla disciplina speciale della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e ss.mm.ii., richiamate nel presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste in quelle norme.
5. Nei casi previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
6. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo), ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio comunale di riferimento, anche in collaborazione con la Polizia Locale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
8. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati, che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla Pubblica Amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del Codice di procedura penale), o Decreto penale di condanna (articoli 459 e ss. del Codice di procedura penale), per delitti (articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice di procedura penale, così come modificati dalla L. 20 luglio 2004, n. 189), nonché nei casi di sanzione amministrativa per illeciti in materia di tutela degli animali, da cui siano derivati il sequestro amministrativo degli animali e la successiva confisca (combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689).
9. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei Servizi veterinari pubblici o privati, di altri Soggetti privati idonei, che diano garanzie di buon trattamento degli animali.

Art. 46. Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento per quanto di loro competenza:
 - a) i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
 - b) la Polizia Locale e Provinciale, i Carabinieri Forestali, le Guardie Zoofile con Decreto prefettizio e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Penitenziaria.

Art. 47. Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Le norme contenute nel presente regolamento si rifanno e vengono integrate dalla normativa di riferimento vigente e alle modifiche che essa subisce - L. 281/1991, L.R. 27/2000, L. 189/2004, L.R. 05/2005, Ordinanze ministeriali, Regolamento di Polizia Urbana, Codice civile / penale / della strada.
2. Esse abrogano quelle contenute in altri atti comunali se incompatibili.

Art. 48. Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in mesi sei, dalla sua entrata in vigore, il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 49. Norme finali

1. Del presente Regolamento è data opportuna pubblicità mediante la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 50. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione.

ALLEGATO A: NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI

• UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione).

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni, Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca dim. 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Ondulati (6)	1,20 x 0,40	0,42	Cassetta nido, 4 posatoi
Inseparabili, Calopsite, Kakariki (4)	1,50 x 0,60	0,70	Cassetta nido, 4 posatoi
Parrocchetti, Roselle, Ecletto e altri psittacidi fino a 40 cm di lunghezza (4)	2,50 x 1,00	2,00	Cassetta nido, 3 posatoi
Cacatua, Amazzoni, Cenerino, Galah, Parrocchetto alessandrino e altri psittacidi fino a 70 cm di lunghezza (4)	3,50 x 1,50	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Are e altri psittacidi oltre i 70 cm di lunghezza	8,00 x 4,00	3,00	Cassetta nido, 3 posatoi
---	-------------	------	--------------------------

• Si deve inoltre garantire:

- a) che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- b) una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- c) un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

• È fatto divieto di:

- I) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- II) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
- III) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- IV) strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- V) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

• MAMMIFERI

• *Conigli*

- I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
- È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

- La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

• *Furetti*

- La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).
- Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.
- La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

• *Cani della prateria*

- Aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

• *Scoiattolo*

- Gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

• *Gerbillo*

- Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

• *Criceto e Topi*

- Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- ***Ratti***

- Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza , con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- ***Cavia***

- Gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza , con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- ***Cincillà***

- Gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- ***Manguste e viverridi***

- Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- ***Chiropteri***

- Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

- **RETTILI**

- ***Serpenti***

- (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
 - lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
 - larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
 - altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.
- Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

- Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
- 1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
- 3) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
- 4) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.
- Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno $\frac{1}{3}$ dell'area di base del terrario ($\frac{2}{3}$ per le anaconda). Deve essere somministrata acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

• *Camaleonti*

- Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).
- Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.
- Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

• *Iguana e altri sauri*

- (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
 - lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande
 - larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande
 - altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).
- Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).
- Arredi:
 - 1) una zona rifugio a livello del pavimento.
 - 2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
 - 3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

- 4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

• **Testuggini**

- (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 5 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 4 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.
- Si devono prevedere uno o più nascondigli per le testuggini terrestri.
- Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.
- Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.
- Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

• **ANFIBI**

- Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

• **PESCI**

- Negli acquari devono essere garantiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%. Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- 2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- 3) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;

• **INVERTEBRATI**

- Aracnidi di grandi dimensioni: terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

